



ENDAS NAZIONALE

EMERGENZA SANITARIA COVID-19

25 MAGGIO 2020

COME RIAVVIARE L'ATTIVITÀ SPORTIVA IN SICUREZZA

Il presente documento emanato dall'ENDAS Prot. 101/0520, fornisce ai Dirigenti e Tecnici, ai Comitati Regionali, Provinciali e Zonali organi dell'ENDAS, alle Affiliate, Tesserati, Soci e Praticanti le attività sportive, uno strumento di supporto nella gestione delle principali criticità relative l'emergenza sanitaria dovuta all'Agente Virale COVID-19 (SARS-COV 2), riguardante la riapertura degli spazi nella loro disponibilità o dei quali sono responsabili e, più in generale, la ripresa delle attività motorie professionistiche, dilettantistiche e di base, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020 Art. 1 – comma 1 - lett. g.

ENDAS



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

INDICE

Covid-19 e prevenzione del rischio di trasmissione	Pag. 3
La trasmissione del Covid-19	“ 3
I sintomi	“ 4
I criteri di valutazione del rischio di contagio	“ 4
Le linee guida per ripartire in sicurezza	“ 5
Gli ambienti in cui si tiene l'attività sportiva	“ 7
Le condizioni per l'apertura e l'ammissione dell'utenza	“ 9
Igienizzazione e sanificazione	“ 11
La gestione dei lavoratori	“ 14
L'importanza della pianificazione	“ 17
La responsabilità	“ 18
La responsabilità nei confronti degli utenti e dei lavoratori	“ 19
La responsabilità da contagio per Covid-19 ex Decreto legislativo n. 231/2001	“ 21
Comitato Tecnico Scientifico	“ 22

1. COVID-19 e prevenzione del rischio di trasmissione

Il Covid-19 (SARS-CoV-2) è un agente virale facente parte della famiglia dei Coronavirus, ad oggi particolarmente conosciuta per altre epidemie causate nell'ultimo ventennio (SARS e MERS).

Questa tipologia di virus ha quale caratteristica principale la capacità di causare malattie da lievi a gravi che colpiscono soprattutto l'apparato respiratorio.

Vista la forte contagiosità del Covid-19, per un settore come quello sportivo è assolutamente necessario prendere consapevolezza delle modalità di trasmissione, dei sintomi e dei criteri di valutazione del rischio di contagio, tutto ciò nell'ottica di prevenire la diffusione dell'agente virale.¹

1.1. La trasmissione del Covid-19

La diffusione del virus avviene principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (*droplets*) espulse dalle persone infette ad esempio tramite:

- **Saliva:** tossendo, starnutando o anche solo parlando; contatti diretti personali;
- **Mani:** ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

I cd. "droplets" normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra, questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato di solito sufficiente a prevenire la trasmissione.

Sulla distanza necessaria ad evitare il contagio incidono tuttavia i fattori ambientali (ad esempio lo spostamento d'aria causato dall'atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da *droplet* su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale).

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria.²

¹ Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali"

² "Lo sport riparte in sicurezza" – CONI, CIP e Politecnico di Torino - Marco BARLA, Professore Associato di Geotecnica, Referente del Rettore per le attività sportive, Politecnico di Torino; Ada FERRI, Professore Associato di Principi di ingegneria Chimica, Politecnico di Torino; Roberto FINARDI, Assessore allo Sport del Comune di Torino; Laura GASTALDI, Professore Associato di Meccanica Applicata alle Macchine, Politecnico di Torino; Enrico MACII, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino; Marco MINETTO, Professore Associato di medicina fisica e riabilitativa, Università di Torino; Nunzio NICOSIA, Professore di Metodi e didattiche delle Attività Motorie, Università di Torino; Alessandro PEZZOLI, Ricercatore di oceanografia e fisica dell'atmosfera, Politecnico di Torino; Alice RAVIZZA, Ingegnere Biomedico, CEO della startup USEMED, Politecnico di Torino; Guido SARACCO, Rettore del Politecnico di Torino.

1.2. I sintomi

Comunemente l'infezione da coronavirus nell'uomo si presenta con sintomi che includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

Più nello specifico possono essere identificati come sintomi di un'infezione da Covid-19:

- Rinorrea (naso che fluisce);
- Cefalea (mal di testa);
- Tosse;
- Faringite (gola infiammata);
- Febbre;
- Sensazione generale di malessere
- Diarrea.

La sintomatologia può essere anche più severa presentando ad esempio polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi.

Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti.³

1.3. I criteri di valutazione del rischio di contagio

I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- **Individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;**
- **Individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus**, tenendo come riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- **Individuazione delle fonti di possibile contagio** all'interno dei siti sportivi tenendo come riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica dell'attività sportiva nonché di assistenza ai fini della predetta attività da parte di accompagnatori;
- **Individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione** a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

³ Rapporto ISS Covid-19 n. 1/2020

A seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.⁴

2. Le linee guida per ripartire in sicurezza

Vista la complessità del fenomeno epidemiologico, nonché dei rischi derivanti dall'applicazione o diffusione di cattive prassi, per le realtà sportive si rende assolutamente necessaria l'applicazione di una serie di linee guida che permettano di rispettare quanto normativamente previsto, sia a livello statale che locale.

Nella specie, la creazione, applicazione e diffusione di buone prassi avrà un ruolo essenziale nella prevenzione e contenimento delle infezioni da Covid-19.

Questo documento è stato redatto sulla base dei protocolli, rapporti e atti di natura legislativa emanati sino al 20/05/2020, pertanto, si precisa che quanto esposto andrà integrato nei prossimi giorni, settimane o mesi con eventuali disposizioni del legislatore statale, ordinanze regionali, linee guida ministeriali, del CONI o del CIP ecc. che si andranno ad aggiungere ai provvedimenti prima richiamati.

Sulla base della suddetta analisi da svolgere, si ritengono parte integrante del presente documento gli Allegati 1,2,3 e 4 del documento intitolato "Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, nonché il DPCM del 17 maggio 2020 con il relativo Allegato 17 e il documento rubricato come "Linee Guida per l'attività sportiva di base e motoria in genere".

Lo scopo del documento è quello di fornire a tutti i Comitati Regionali, Provinciali e Zonali organi dell'ENDAS, alle Affiliate, Tesserati, Soci e Praticanti le attività sportive, uno strumento facilmente fruibile ed utile a dare supporto nella gestione delle principali criticità riguardanti la riapertura degli spazi nella loro disponibilità o dei quali sono responsabili e, più in generale, la ripresa delle attività motorie professionistiche, dilettantistiche e di base. Questo documento deve, cioè, rappresentare un primo passo verso la realizzazione di un sistema organico e integrato di protocolli dell'ENDAS, in conformità a quanto disposto dalla lett. g dell'Art. 1, comma 1 del DPCM del 17 maggio 2020.

Come più volte ricordato dai rappresentanti delle Istituzioni, nonché dai Presidenti di FSN, DSA ed EPS, la data in cui sarà prevista la riapertura della maggior parte delle strutture (tenendo conto che già nelle ultime settimane si è assistito a una ripresa degli allenamenti per i professionisti, nonché per gli sportivi di base nelle strutture con spazio all'aperto) è il 25 maggio. Tuttavia sulla base del DPCM del 17 maggio, le Regioni sono state autorizzate a prendere misure più o meno restrittive, come accaduto ad esempio in Lombardia⁵ e in Liguria⁶ dove le date di riapertura rispettivamente previste saranno il 1 giugno e il 18 maggio.

⁴ Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali"

⁵ Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020

⁶ Ordinanza della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020

Quest'ultima data costituisce anche termine iniziale per potersi nuovamente avvalere anche delle aree attrezzate per l'allenamento, site in luoghi all'aperto. Permane la sospensione di manifestazioni ed eventi sportivi in luoghi pubblici o privati.⁷

Il fulcro dell'intera pianificazione della ripresa delle attività di un'organizzazione verte sulla considerazione dei rischi e delle relative responsabilità derivanti dall'avverarsi di una determinata condizione di pericolo.

Una volta valutati i rischi (secondo i criteri esposti nel par. 1.3.), sarà preliminarmente necessario svolgere un'analisi accurata suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Analisi dell'organizzazione delle attività sportive e di supporto;
2. Individuazione delle attività sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD – Formazione a distanza o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. Individuazione dei percorsi per gli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
4. Classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. Analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
6. Individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. Verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. Analisi dei mezzi di trasporto (pubblici/privati) e analisi dei rischi secondari;
9. Cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.⁸

Come si può notare, le verifiche riguardano soprattutto: gli ambienti in cui si svolge l'attività sportiva, le condizioni alle quali l'utenza associata e tesserata potrà essere riammessa nella struttura sportiva, la gestione dei lavoratori.

IL CONSIGLIO: il fatto che debbano essere analizzati i rischi relativi all'organizzazione, al setting delle attrezzature e del personale, nonché all'impiego dei lavoratori, renderà necessario integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di quelle organizzazioni che risultino esservi tenute a

⁷ DPCM del 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1 lett. d,e,f

⁸ “Lo sport riparte in sicurezza” – CONI, CIP e Politecnico di Torino Marco BARLA, Professore Associato di Geotecnica, Referente del Rettore per le attività sportive, Politecnico di Torino; Ada FERRI, Professore Associato di Principi di Ingegneria Chimica, Politecnico di Torino; Roberto FINARDI, Assessore allo Sport del Comune di Torino; Laura GASTALDI, Professore Associato di Meccanica Applicata alle Macchine, Politecnico di Torino; Enrico MACII, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino; Marco MINETTO, Professore Associato di medicina fisica e riabilitativa, Università di Torino; Nunzio NICOSIA, Professore di Metodi e didattiche delle Attività Motorie, Università di Torino; Alessandro PEZZOLI, Ricercatore di oceanografia e fisica dell'atmosfera, Politecnico di Torino; Alice RAVIZZA, Ingegnere Biomedico, CEO della startup USEMED, Politecnico di Torino; Guido SARACCO, Rettore del Politecnico di Torino.

norma del Dlgs. 81/2008 “Testo Unico Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.1. Gli ambienti in cui si tiene l'attività sportiva

L'attività sportiva comporta quasi implicitamente socialità e condivisione di una passione, ma anche di spazi e attrezzatura. Alla luce di quanto in precedenza delineato, l'attuale epidemia obbliga i gestori delle strutture sportive, e più in generale, i rappresentanti delle realtà praticanti sport professionistico e di base, a dover fare particolare attenzione a tutta una serie di elementi facenti parte dei siti in cui l'attività ha luogo.

Al fine di individuare le potenziali criticità, e con riferimento alla presenza di personale, si distinguerà una classificazione dei luoghi per:

- Transito/sosta breve;
- Sosta prolungata/potenziali assembramenti.

La classificazione dei luoghi dovrà inoltre prendere in considerazione la ventilazione, naturale e/o meccanica dei luoghi, garantendo il funzionamento degli impianti e, ove possibile, un adeguato ricambio dell'aria.

La classificazione dei luoghi dovrà inoltre considerare le zone di lavoro/attività sportiva dove verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei soggetti presenti, laddove al cambio turno un diverso operatore sportivo avrà accesso e contatto con le attrezzature manipolate da altri.

Attenzione particolare dovrà essere posta al microclima. È fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Come suggeriscono le **“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”**, per un idoneo microclima è necessario:

- Garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- Aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- In relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

- Attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- Nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- Per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, **eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria**;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.⁹

Oltre a quanto appena esposto, naturalmente le strutture dovranno garantire il rispetto di quanto previsto già precedentemente l'epidemia in materia di igiene, sicurezza, antincendio sia per quanto concerne gli utenti che in riferimento ai lavoratori/collaboratori.

Di seguito la classificazione dei luoghi in relazione al rischio specifico offerta dall'All. 1 del Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "*Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali*"¹⁰

⁹ "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

¹⁰ Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "*Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali*", pag. 22

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	Osservazioni
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D
D	Assembramento	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici	
E	Assembramento senza utilizzo dei dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa	

2.2. **Le condizioni per l'apertura e l'ammissione dell'utenza**

Saranno autorizzate a riaprire quelle realtà che risulteranno conformi alle indicazioni e regole contenute nei decreti, protocolli e linee guida.

L'analisi dei layout (più in generale di tutti gli spazi della struttura e della loro relativa organizzazione) dovrà considerare le diverse aree ove viene espletata l'attività sportiva ed il loro utilizzo.

Ai fini della valutazione del numero di utenti da ammettere, si dovrà tenere conto che la distanza di sicurezza da garantire sarà la seguente:

- **almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica;**
- **almeno 2 metri durante l'attività fisica** (con particolare attenzione a quella intensa);
- **per le piscine, non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona.** La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona.** Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto. Le attrezzature (sedie a sdraio, lettino) dovranno garantire il

distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi durante le attività di allenamento individuale, si dovrà valutare la possibilità di variare la disposizione delle diverse postazioni di sosta, attesa e allenamento, in modo da ottenere il distanziamento necessario per ridurre la possibilità di contagio. Devono essere individuate ed eventualmente regolamentate le attività effettuate all'esterno del sito sportivo con riferimento a:

- familiari che entrano certamente in contatto con gli operatori sportivi;
- coloro che abitualmente entrano in contatto con gli operatori sportivi;
- coloro che possono entrare in contatto con gli operatori sportivi;

- ogni altro soggetto che svolge attività esterna, quale ad esempio la manutenzione;
- eventuale presenza di parcheggi o zone dedicate al ricovero delle biciclette nel sito sportivo;
- eventuale utilizzo di navetta in uso all'organizzazione sportiva;
- eventuale presenza di piste ciclabili a servizio del sito sportivo;
- numero e localizzazione di lavoratori e/o utenti sportivi attivi anche presso altre organizzazioni e/o in altri siti sportivi.

Gli ingressi e la permanenza nella struttura dovranno essere rigidamente regolamentati e contingentati, così da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Le realtà sportive dovranno mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nel disciplinare l'accesso e la permanenza in locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici, prevedendo specifiche regole di turnazione e pulizia. In tali spazi si dovranno assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedendo postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).

Inoltre, l'utente sarà tenuto a:

- Non condividere borse, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Riporre indumenti e oggetti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; **si raccomanda di non consentire l'uso**

promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

- Indossare la mascherina quando non svolga attività che implichi sforzo fisico (es. in entrata e uscita dal sito sportivo).

Sono tenuti al rispetto delle misure di distanziamento anche i lavoratori (istruttori e personale di segreteria), ai quali il gestore del sito sportivo dovrà mettere a disposizione i DPI del caso e in particolare mascherina (se chirurgica da cambiare ogni 4 ore) e guanti.

L'importanza del distanziamento sociale nonché delle misure di prevenzione da adottare al fine di contrastare la diffusione epidemica, specialmente in quei casi in cui non sia semplice mantenere le distanze (es. mascherine e igiene costante delle mani) in modo costante, sono ribadite in modo chiaro anche dall'ultimo DPCM.¹¹

Si raccomanda di rilevare in entrata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. La misurazione potrà avvenire solo mediante termometro a infrarossi, termoscaner o altra strumentazione che non preveda contatto.

IL CONSIGLIO: È importante che le strutture sportive raccolgano un'autocertificazione, prima di ammettere nuovamente un lavoratore o un praticante. In tale documento, i soggetti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità che negli ultimi 15 giorni non siano contagiati o entrati in contatto con persone affette da Covid-19.

2.2.1. Igienizzazione e sanificazione

Ciò a cui in queste settimane si è assistito è sicuramente a una grande confusione intorno ai termini **sanificazione** e **igienizzazione**. Il fine di questo paragrafo è sviscerarne i significati spiegando quando, dove, come e con quali mezzi, tali attività, devono essere effettuate.

Innanzitutto, sanificazione e igienizzazione sono misure di tutela sanitaria che contribuiscono alla prevenzione e protezione dalla trasmissione del virus.

Per **igienizzazione** si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici, gli spogliatoi e le docce;
- gli attrezzi e i macchinari sportivi, oltre alle postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo;

¹¹ DPCM del 17 maggio 2020, Art. 3, commi 2,3,4

- gli ascensori, i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente;
- le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

In linea generale:

- per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori elettrici, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno;
- per gli strumenti individuali di lavoro/attività sportiva, la pulizia giornaliera a fine turno può essere effettuata dal lavoratore/utilizzatore stesso, al quale deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione;
- ad ogni cambio turno/atleta per attrezzi, macchinari e postazioni comuni di lavoro/attività sportiva.

Rientra tra tali pratiche di igiene anche l'obbligo imposto all'utente di igienizzare le mani in entrata e uscita dal sito sportivo, con soluzione idroalcolica messa a disposizione dalla struttura tramite dispenser posti in più punti.

Quando parliamo di **sanificazione** il riferimento è alla decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti. La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal Datore di Lavoro/Gestore dell'impianto, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzi, macchinari ed eventuali mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale valutazione dovrà tenere in considerazione:

- livello di diffusione del virus a livello nazionale e locale (livello di allerta);
- livello di affollamento e destinazione d'uso dei locali;
- tipologia di attività svolta nel locale;
- accesso ed eventuale stazionamento di personale esterno o di accompagnatori;
- vicinanza dell'operatore all'attrezzatura;

- impiego di dispositivi che riducono il contatto;
- impossibilità di lavaggio frequente delle mani durante l'impiego;
- attività che aumentano la probabilità di emissione di aerosol/goccioline di sudore (es. uso di microfono, attività metabolica intensa, etc.).

Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di manifestazione evidente di sintomi da parte di utenti o collaboratori; **nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:**

- prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali;
- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere riutilizzati;
- dopo la pulizia con detersivo neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell'attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.¹²

Nel caso particolare delle piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, sarà necessario assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. **La frequenza dei**

¹² Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali" pag. 12-14

controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.¹³

IL CONSIGLIO: Allo scopo di assicurare meglio il rispetto delle misure previste, sarebbe opportuno nelle palestre la prima opera di sanificazione venga compiuta da ditta specializzata, in grado di rilasciare idonea certificazione attestante l'intervento compiuto.

Per le piscine, prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16/01/2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

Circa l'igienizzazione dei locali, i gestori dei siti sportivi saranno tenuti a redigere un registro che contenga riferimenti di data, ora, generalità e firma di coloro che provvederanno alle operazioni di pulizia.

2.3. La gestione dei lavoratori

Con il termine lavoratore il Dlgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" fa riferimento alla **persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.**

La definizione su riportata ci fa comprendere come nella categoria dei lavoratori rientrino:

- Lavoratori subordinati (contratto a tempo determinato, indeterminato, intermittente ecc.)
- Soggetti beneficiari di tirocini e apprendistato
- Soci di una società (membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico ecc.)
- Lavoratori occasionali
- Lavoratori autonomi
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Volontari

¹³ "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome pag. 14-16

L'emergenza Coronavirus focalizza l'attenzione su tutta una serie di nuove misure che il datore di lavoro/gestore del sito sportivo dovrà osservare per assicurare la tutela del lavoratore.

Come già si è potuto vedere, le Linee Guida e più in generale ogni atto adottato fino a questo momento richiamano spesso il Testo Unico, dunque prima di ogni altra cosa la realtà sportiva dovrebbe verificare la propria conformità a quanto disposto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Volendo riassumere, una volta constatata la propria soggezione al Dlgs. 81/2008, l'A.S.D. o l'S.S.D. dovrà assicurarsi di essere in possesso di:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
- attestati di formazione obbligatoria (generale e specifica) dei propri lavoratori
- atto di nomina di: RSPP (Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Addetto all'antincendio, Addetto al primo soccorso

Come appena accennato, accanto alle ordinarie misure di tutela del lavoratore se ne aggiungono altre. Tali azioni sono principalmente di carattere organizzativo-formativo e muovono dalla necessità di tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore e dell'utente che con esso venga a contatto.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria organizzazione delle attività sportive, dovrà individuare attività in presenza del lavoratore prioritariamente secondo uno dei seguenti schemi:

- Su unico turno di attività/espletamento;
- Su più turni di attività/espletamento;
- Con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- Con modalità di svolgimento particolari.

Nell'ambito della propria organizzazione, sarà necessario valutare le attività sportive e di supporto che possono essere eseguite a distanza (con FAD o telelavoro).

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorrerà valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti:

valutare se è possibile riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurre il numero nel rispetto degli eventuali vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva/organismo sportivo/organizzazione sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo.

A ciascun lavoratore dovranno essere messi a disposizione i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) del caso e più specificatamente: mascherina e guanti.

Ciascun lavoratore/collaboratore dovrà ricevere formazione relativamente all'uso corretto della mascherina e alle diverse intensità di attività svolte, che si possono determinare in diversi modi.

La formazione in questo contesto è intesa come un'attività fondamentale per la comprensione degli interventi di prevenzione attuati nel sito sportivo o per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e, quindi, la condivisione di modalità e procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

La centralità del lavoratore in questo sistema è percepita anche dal fatto che il prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "*Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali*" parli di due diverse tipologie di supporto a disposizione del collaboratore sportivo, ossia quello tecnologico (piattaforme che assicurino la possibilità di svolgere il lavoro a distanza, laddove possibile) e quello psicologico (supporto che il datore di lavoro dovrà assicurare qualora ne venga fatta richiesta, semplicemente dando i riferimenti di professionisti abilitati).

Non da meno, è fondamentale il ruolo che nell'ambito della tutela del lavoratore riveste il **medico competente**. Tale figura si riferisce principalmente a:

- **Medico competente aziendale**
- **Medico sportivo**

Tali due professionisti sono da sempre fondamentali in ambito sportivo in quanto assicurano la salute dei lavoratori (nelle ipotesi previste dal Dlgs. n. 81/2008) e degli atleti/praticanti.

Come chiarito dalle succitate Linee Guida e come ribadito dalla circolare del Ministero della Salute 001495 del 29 aprile 2020, i medici hanno facoltà di approvare o modificare i protocolli di sorveglianza sanitaria che costituiscono parte integrante del DVR. Alla luce dei rischi epidemiologici, si rende evidente come sia fortemente consigliato per ciascuna realtà revisionare i propri protocolli di sorveglianza, nonché predisporre misure idonee di prevenzione della trasmissione con il supporto del medico di riferimento.

Il datore di lavoro, nell'ambito degli interventi di policy aziendale concordati con il Medico Competente:

- richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, il rilascio di un'autodichiarazione attestante l'assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza;
- informerà i lavoratori della importanza di richiedere la visita al Medico Competente, al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che determinano la condizione di sospensione temporanea dello svolgimento della mansione assegnata.

IL CONSIGLIO: Mentre per le S.S.D. è pacifica la soggezione al Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per le A.S.D. non è così. Sono infatti tenute al rispetto degli obblighi di cui al Dlgs. 81/2008 quelle associazioni che abbiano assunto almeno un lavoratore dipendente, intendendosi come tale colui che presta la propria attività lavorativa in via esclusiva a favore del datore di lavoro. Le realtà sportive non sottoposte ai vincoli previsti dal Testo Unico, quali ad esempio la

redazione del DVR e la nomina del medico competente saranno tenute al rispetto stringente dei Protocolli di sicurezza forniti dall'ENDAS e dagli altri organismi sportivi cui risultino affiliate.¹⁴ Per quanto concerne le specificità tecniche di ogni singola disciplina e il loro impatto sulla prevenzione dall'agente virale COVID-19, si rimanda ai protocolli degli organismi sportivi deputati a disciplinare tali attività.

2.4. L'importanza della pianificazione

Come ben si è potuto vedere sin ora, nella ripresa della propria attività giocherà un ruolo fondamentale la pianificazione degli interventi da adottare nell'interesse dell'utenza, dei lavoratori e della realtà sportiva.

Tale pianificazione toccherà non solo l'insieme delle misure da prendere per adeguare strutturalmente il sito sportivo e prendere tutte le misure di sicurezza idonee, ma anche il profilo organizzativo della stessa A.S.D. e S.S.D. I punti principali in cui al momento si riscontra tale esigenza (al di là naturalmente di quanto sinora esposto) sono i seguenti:

- **Formazione e informazione:** utenza e lavoratori devono essere adeguatamente informati sul Covid-19 (tipologia di infezione, trasmissione, sintomi, prevenzione del contagio) e su quelle che sono state le misure adottate dal gestore dell'impianto sportivo per prevenire il contagio (igienizzazione, sanificazione, misure prese per i lavoratori ecc.)
- **Modalità di accesso e regolamentazione degli spazi:** al fine di garantire il distanziamento sociale succitato, i siti sportivi dovranno redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni (l'elenco delle presenze dovrà essere conservato per un periodo di 14 giorni). Per ciascun locale di interesse, si rende utile simulare i percorsi ed i flussi di spostamento delle persone tra un luogo e l'altro, per valutare eventuali assembramenti anche in ingresso ed uscita. Si dovrà favorire l'utilizzo preferibilmente di accessi di diversi per l'entrata e l'uscita delle persone.

Sul punto, la pianificazione implicherà anche:

- ❖ individuare modalità di accesso dei fornitori, eventuali mezzi utilizzati, il percorso seguito per raggiungere il sito sportivo;
- ❖ definire e comunicare, con mezzi di informazione preventiva in fase di contratto ed all'atto della interazione nel sito sportivo, ai fornitori/visitatori le modalità di accesso al sito sportivo, i divieti e gli eventuali controlli che saranno eseguiti;
- ❖ individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori/visitatori mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con gli operatori sportivi coinvolti;
- ❖ organizzare le forniture in modo da evitare a monte, per quanto possibile, sovrapposizioni di orari e aree coinvolte;

¹⁴ "Linee guida per l'attività sportiva di base e motoria in genere" – Ufficio dello sport, Presidenza del Consiglio dei ministri pag. 12-13"

- ❖ effettuare un controllo in ingresso tramite portineria/reception in modo da scaglionare l'ingresso dei fornitori/personale esterno che deve operare nelle stesse aree;
- ❖ individuare dei luoghi appositi e delle modalità specifiche per le consegne di forniture di piccole dimensioni in modo da limitare il numero di persone esposte e il percorso seguito dai fornitori;
- ❖ ove possibile, evitare che gli autisti dei mezzi di trasporto scendano dal proprio mezzo e accedano al sito sportivo, ma gestire le operazioni da remoto e comunque mantenendo la distanza interpersonale minima di sicurezza;
- ❖ valutare la necessità di estendere ai fornitori/visitatori i controlli effettuati all'ingresso sugli operatori sportivi (es. registrazione, controllo temperatura, ...);
- ❖ misurare la temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo;
- ❖ consentire l'accesso al sito sportivo soltanto con i dispositivi di prevenzione del contagio (tra cui mascherine, visiere, guanti).¹⁵

3. La responsabilità

Uno dei profili di maggior interesse per Associazioni e Società è sicuramente quello relativo alle responsabilità derivanti dalle nuove misure di tutela contro le infezioni.

L'art. 1, comma 14, del DL 33/2020 stabilisce che **Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.**

L'inosservanza delle misure previste al fine del contenimento dell'epidemia può comportare le seguenti tipologie di responsabilità:

- Civile
- Penale
- Amministrativa

Ai fini dell'identificazione dei principali fatti oggetto di responsabilità, rilevano i comportamenti di:

- Datore di lavoro/gestore dell'impianto
- Utente/praticante l'attività sportiva

Ai fini dell'imputazione della responsabilità e della determinazione dell'eventuale entità della sanzione concorrono anche i seguenti elementi soggettivi:

- Dolo
- Colpa

¹⁵ Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 "Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali" pag. 19-21

3.1. **Le responsabilità nei confronti degli utenti e dei lavoratori**

I gestori dei siti sportivi sono responsabili nei confronti di collaboratori ed utenti per quanto concerne la corretta applicazione di protocolli, linee guida e disposizioni normative offerte dalle Istituzioni (vedi il paragrafo “Riferimenti legislativi”).

La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale.

Le fattispecie cui il responsabile di una struttura sportiva può principalmente andare incontro sono:

- **Reato di lesioni** (art. 590 c.p.), salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela;
- **Omicidio colposo** (art.589 c.p.), qualora al contagio sia seguita la morte.

Le ipotesi di riscontro della responsabilità si ampliano ed aggravano se a subire il danno (ad ammalarsi) è direttamente un lavoratore.

Ex art. 2087 c.c., in quanto titolare di una posizione di garanzia, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

La normativa nazionale di riferimento è ancora il Dlgs. n. 81/2008. Nello specifico, anche l'infezione da coronavirus rientra nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è passibile di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. Lo stabilisce il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto prima, l'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020” poi gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020. In ambito sportivo tale misura è integrata dal Prot. n. 3180 del 4 maggio 2020 “Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” e dai documenti denominati “Linee Guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” e “Linee Guida per l'attività sportiva e motoria di base” emanate ai sensi dell'ultimo DPCM. Questi documenti si integrano al già citato Dl. n. 33/2020.

Tali atti impongono, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura. Oltre a ciò si deve prevedere (come già esposto in precedenza) una serie di misure relative alla protezione individuale, all'igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Circa le fattispecie di reato prima citate, il comma 3 dell'art. 590 prevede un'aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di *adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.*

La risarcibilità e sanzionabilità del danno è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa.

Considerando che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro.

Al datore di lavoro non potrà essere imputata responsabilità qualora dimostri di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l'uso della mascherina o dei guanti.

Non da ultimo l'INAIL ha dichiarato in un proprio comunicato stampa che ***Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.***¹⁶

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del datore di lavoro.¹⁷

Infine si rende noto che in un periodo come questo in cui si è fatto largo uso di piattaforme per video-call, formazione a distanza ed e-learning grande importanza assume anche la tutela della privacy di lavoratori e utenti, le cui immagini o i loro dati in generale non possono essere diffusi se non previa autorizzazione, onde evitare l'incorrere nelle sanzioni di carattere civile e penale dettate dal Dlgs. n. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679 (GDPR). Alla luce di quanto appena affermato è importante siano adeguati i "sistemi privacy" delle singole organizzazioni, i quali dovranno tra l'altro essere resi conformi anche all'accoglimento e conservazione delle eventuali autocertificazioni con cui gli avventori dei siti sportivi dichiareranno di non essere venuti a contatto con il virus o di essere contagiati.

¹⁶ *L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro – INAIL - Comunicato stampa del 15 maggio*

¹⁷ *Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 – Altalex, Avv. Luca Iadecola*

3.2. La responsabilità da contagio per Covid-19 ex Decreto legislativo n. 231/2001

Nel 2001 il Decreto legislativo n. 231 introdusse la disciplina della responsabilità amministrativa a carico delle organizzazioni (imprese, società, associazioni), per una lista di reati che possono essere commessi dal personale a favore o nell'interesse dell'azienda stessa (es. corruzione, disastro ambientale, riciclaggio di denaro) e a danno della pubblica amministrazione.

In questa situazione di emergenza si sono moltiplicate in modo esponenziale le occasioni di incontro con Enti pubblici, da qui un aumento del rischio di incappare in tali tipologie di reato.

Le fattispecie che sicuramente potrebbero realizzarsi più di frequente sono le seguenti:

- **Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p. e art. 24 Dlgs. 231/2001):** In caso di presentazione agli Enti competenti di documentazione recante informazioni non veritiere e conseguente indebita erogazione del contributo da parte dello Stato (ad esempio Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in caso di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 1 del DL 8 aprile 2020, n. 23), che consentirebbe alle società di risparmiare nella gestione dei costi del personale
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25 quinquiesdecies Dlgs. 231/2001):** Nel contesto odierno, le "false" fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall'acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa presso i locali aziendali (si pensi, ad esempio, all'acquisto di mascherine, guanti e disinfettanti) oppure di computer e altre attrezzature per i lavoratori in regime di smart working.¹⁸

Al di là di tali fattispecie, si riscontrano rischi anche per quanto concerne la materia della gestione e smaltimento dei rifiuti, nonché in riferimento ai Cyber-crimes (art. 25-novies del DLGS 231/2001).

Vista la particolare gravosità delle sanzioni derivanti dalla responsabilità, qualora rilevata come tale, nei confronti della pubblica amministrazione, le organizzazioni che pongano in essere azioni che le mettano a stretto contatto con gli Enti pubblici sono tenute ad implementare le prassi di controllo delle proprie operazioni (es. fatturazione, smaltimento dei rifiuti, utilizzo di software con licenza od open source) e ad adeguare i propri Modelli organizzativi (qualora se ne fosse provvisti).

***Il presente documento è in costante aggiornamento anche per i Circoli culturali e ambientali**

¹⁸ Emergenza COVID-19 e Rischi 231 Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips, pag. 3-5

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Avv. Giovanni Lazzarin Legale dell'ENDAS

Dott. Luca Silvestrini Medico Chirurgo Specialista in medicina dello sport

Dott. Massimiliano Ortore Medico Chirurgo

ENDAS – Presidenza Nazionale

Via Merulana, 48 – 00185 Roma

Tel. 06.4875068/69 06.485724- Fax 064875067

segreteria.nazionale@endas.it endas@pec.it

www.endas.it

CF: 80076690587